



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO**

**SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E
DIGITALI
SERVIZIO ENERGIA E FONTI ALTERNATIVE E
RINNOVABILI**



REGIONE PUGLIA

Prot. AOO_159/22/09/2020 n°6506

Trasmissione a mezzo
posta elettronica ai sensi
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

**Provincia di Brindisi
Settore Ambiente**

provincia@pec.provincia.brindisi.it

BRINDISI SOLAR 2 SRL
San Vito dei Normanni
brindisisolarsrl2@pec.it

e, p.c.

**Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio**

dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

**Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro**
areaeconomia@pec.rupar.puglia.it

**Oggetto: Brindisi Solar 2 srl - AEPV-C02 - realizzazione ed esercizio di un impianto di
produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza nominale di 45,89 MW
e potenza moduli di 56,37 MWp nel Sito Inquinato di Interesse Nazionale (SIN) del
Comune di Brindisi (BR).. Riscontro Vs rif. Prot. n.0019671 del 24/07/2020**

Con riferimento alla nota, rif. prot.n.0019671 del 24/07/2020, acquisita al prot.n.
5246 del 24/07/2020, codesta Amministrazione:

- per effetto della L.R. n. 4 del 12.2.2014, di modifica della L.R. n. 11 del 12.4.2001, indicava "Conferenza di Servizi, in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990, avente ad oggetto il giudizio di compatibilità ambientale per la realizzazione ed esercizio dell'impianto di cui in oggetto";
- faceva presente che entro il 25/09/2020 "le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7 della L.241/1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche

1

COD. ISTR.: T.R.

www.regione.puglia.it

Sezione Infrastrutture Energetiche e digitali

Corso S. Sonnino, 177 - 70121 Bari

Tel: 080 5406946

Email: tiziana.romano@regione.puglia.it

Email: ufficio.energia@regione.puglia.it pec: ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO**

**SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E
DIGITALI
SERVIZIO ENERGIA E FONTI ALTERNATIVE E
RINNOVABILI**

amministrazioni" e che "con successiva nota sarà comunicato il termine entro cui le Amministrazioni interessate dovranno far pervenire il parere definitivo";

• precisava che:

- *"ai sensi del comma 2 dell'art. 14-bis della su indicata L.241/1990, entro il suddetto termine le amministrazioni coinvolte sono invitate a rendere le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico".*
- *"ai sensi dell'art. 14 ter c. 7, Legge n. 241/90, si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata".*

Tanto premesso si rappresenta che non sussiste alcuna competenza della Sezione scrivente nel procedimento avente ad oggetto il giudizio di compatibilità ambientale, in conformità all'art. 27 bis, comma 7, del D.Lgs 152/2006 s.m.i., resta fermo, infatti, che la decisione di concedere i titoli abilitativi (tra cui il provvedimento di A.U.) necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato in conformità all'articolo 25, commi 1, 3, 4, 5 e 6, dello stesso decreto e, pertanto, l'assenza alla suddetta Conferenza di Servizi non può interpretarsi come silenzio assenso.

Si precisa che, con l'introduzione dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, il provvedimento di AU deve necessariamente confluire nel PAUR, soggiacendo anch'esso al rispetto dei termini perentori procedurali codificati dall'art. 27-bis del citato decreto.

Considerato che, sebbene il provvedimento di AU confluisca nel PAUR, allo stato non è stata presentata istanza telematica di AU attraverso il portale dedicato www.sistema.puglia.it.

Si invita, pertanto, codesto Proponente a procedere al caricamento della documentazione rilevante ai fini AU anche nel portale suddetto al fine di consentire l'istruttoria del procedimento, nonché, di garantire la coerenza e la congruità del sistema di



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO**

**SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E
DIGITALI
SERVIZIO ENERGIA E FONTI ALTERNATIVE E
RINNOVABILI**

gestione delle pratiche di autorizzazione unica, fermo restando la presentazione di istanza di PAUR.

Al fine di garantire la conformità della documentazione oggetto di valutazione si chiede una dichiarazione espressa, da rendere ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445/2000 s.m.i., attestante la conformità tra la documentazione presentata ai fini del rilascio del PAUR, che sarà disponibile sul portale ambientale della Provincia di Brindisi e quella disponibile sul portale dedicato all'AU.

Si precisa, altresì, che la scrivente Sezione, in conformità con le previsioni normative vigenti, non potrà procedere all'avvio di alcun procedimento e che la conferenza di servizi, ferme restando le valutazioni in merito alla compatibilità ambientale dell'intervento incardinate presso codesta Provincia, dovrà essere convocata *ai sensi dell'art. 14-ter, secondo quanto previsto dall'art. 27 bis* del citato decreto da codesta Autorità Competente, in esito alla completezza dell'istanza e, quindi, della procedibilità.

Questa Sezione, dunque, potrà procedere all'istruttoria finalizzata al rilascio del titolo autorizzativo di AU esclusivamente nell'ambito del PAUR.

Con riferimento alla procedura di P.A.U.R. ex art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 s. m. i., si precisa che con nota prot. n. 1559 del 16/07/2020, del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia, Proff. Ing. Domenico Laforgia, inviata alla Provincia di Brindisi, sono state chiarite le competenze Provinciali in materia di Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale, in conseguenza della condotta della Provincia in indirizzo che stà declinando la propria responsabilità in ordine ai procedimenti di autorizzazione unica nel presupposto di non disporre della relativa competenza. Nella predetta nota il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia, Proff. Ing. Domenico Laforgia, ha evidenziato, altresì, che :

- *“La Sezione autorizzazioni ambientali, a fronte della presentazione delle istanze di PAUR rivolte alla Sezione regionale ha puntualmente riscontrato sia ai proponenti che all'Ente in indirizzo, rappresentando che l'autorità competente indicata nell'articolo 27bis del D.lgs. 152/2006 e smi, che regola il PAUR, coincide con l'autorità competente per la VIA così come individuata dall'art. 7 bis comma 5 del detto D.lgs. 152/2005.....Pertanto il rifiuto opposto da parte dell'Ente Provinciale in ordine ai procedimenti di PAUR determina grave pregiudizio per gli operatori economici che intendono investire nel territorio Pugliese al fine di realizzare impianti da FER e non consente alla Regione di concludere i procedimenti di AU che devono necessariamente confluire nel PAUR”;*



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO**

**SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E
DIGITALI
SERVIZIO ENERGIA E FONTI ALTERNATIVE E
RINNOVABILI**

- *“... il procedimento di VIA non appare rituale né legittimo alla luce delle previsioni dell’art. 27 bis del codice dell’ambiente e delle indicazioni fornite dal Ministero dell’Ambiente anche perché, quand’anche dovesse concludersi con esito favorevole, la sezione regionale competente non potrebbe rilasciare l’Autorizzazione Unica”.*

Si rappresenta, altresì, che il TAR Puglia Lecce sez. seconda, con sentenza n.748/2020 ha ribadito la competenza in materia di PAUR dell’Autorità Provinciale, competente in materia di VIA, in virtù della delega conferita con L.R. Puglia 17/2007.

Distinti saluti.

Il Funzionario Istruttore

Tiziana Romano

Il Dirigente del Servizio

Laura Liddo

Il Dirigente della Sezione

Carmela Iadaresta